



**Arbitro per le Controversie Finanziarie**

Decisione n. 4708 del 6 dicembre 2021

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Prof. M. D. Braga – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 21 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 5516, proposto da Casa di Cura Angrisani S.r.l. (di seguito anche “la ricorrente”), rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Riccio, nei confronti di Banca [.....] S.p.A. (di seguito “l’intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*1.* La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare in relazione al non corretta attribuzione della qualifica di cliente professionale. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

*2.* Dopo aver presentato reclamo in data 25 ottobre 2019, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 10 gennaio 2020 in maniera giudicata insoddisfacente, la società ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

La ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 7 novembre 2017, su raccomandazione della banca, un contratto di gestione di portafogli, conferendo



un capitale pari a € 3.000.000,00 nell'ambito della linea di investimento denominata [.....].

La ricorrente – che dall'operazione ha sofferto una perdita di € 22.347,58 – lamenta l'inadeguatezza del prodotto offertole, che era oltretutto riservato a clienti professionali. Al riguardo la società lamenta che il resistente, successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'avrebbe indotta «*in maniera ingannevole*» a sottoscrivere una lettera di passaggio dalla categoria «*cliente al dettaglio*» alla categoria «*cliente professionale*», pur non sussistendone i relativi presupposti, al solo fine di fornire *ex post* legittimazione all'investimento.

Sulla base di quanto esposto la società ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni, che quantifica in complessivi € 168.835,54, chiedendo oltre al risarcimento della perdita sofferta anche la somma ulteriore di € 133.637,96 quale danno da perdita di *han e* per non avere potuto investire in [.....], individuato quale strumento finanziario maggiormente adeguato al suo profilo, nonché il rimborso della somma di € 12.850,00 per le spese legali sostenute.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente respinge le contestazioni mosse al suo operato. In particolare, l'intermediario sostiene che il prodotto sarebbe stato selezionato autonomamente dalla ricorrente, la quale avrebbe sottoscritto in data 8 novembre, dunque due giorni prima della conclusione del contratto, il modulo contenente la richiesta di essere classificata come cliente professionale; richiesta che veniva accolta e comunicata il giorno 13 novembre.

Il resistente sostiene che il prodotto era adeguato alla ricorrente, dal momento che il profilo della società era classificabile come «*medio-alto*», trattandosi di un cliente dotato di «*una buona conoscenza/esperienza dei prodotti finanziari he, in funzione della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, tollera discreti livelli di rischio*».

Il resistente sottolinea, altresì, che la perdita sofferta sulla gestione sarebbe dipesa essenzialmente dall'andamento congiunturale del mercato nel 2018 e che la stessa è stata comunque dovuta alla scelta della società di recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza. Al riguardo l'intermediario osserva che il recesso anticipato ha impedito alla società di beneficiare delle cedole del 31



maggio e del 30 novembre 2019 del valore di circa 3 29.000,00, nonché della ripresa dei mercati avvenuta nel corso del 2019. Il resistente eccepisce, infine, la manifesta infondatezza della domanda di risarcimento del danno per perdita di *chance*, osservando, per un verso, che il prodotto indicato dalla ricorrente non rientra tra quelli da esso gestiti e collocati e, comunque, per altro verso, che si tratta di un prodotto dalle caratteristiche totalmente differenti rispetto a quello sottoscritto.

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

La ricorrente eccepisce che il contratto di gestione di portafogli, che l'intermediario assume essere intervenuto in data 10 novembre, è incompleto ed è privo di data e della sottoscrizione, sicché non vi sarebbe prova che sia stato concluso dopo la sottoscrizione della scheda anagrafica e della richiesta di essere classificata come cliente professionale. La società insiste, in ogni caso, nel contestare il comportamento opportunistico dell'intermediario, che la avrebbe indotta a sottoscrivere il modulo recante la richiesta di riclassificazione come cliente professionale.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare.

Il resistente produce la versione integrale del contratto sottoscritto il 10 novembre e ribadisce che la ricorrente non era affatto priva di esperienza in materia finanziaria, come dimostrerebbe il fatto che la stessa intratteneva anche rapporti con altri intermediari, con riferimento a differenti tipologie di prodotti.

## **DIRITTO**

1. La questione centrale oggetto del contendere è se il resistente abbia correttamente proceduto ad attribuire alla ricorrente, su richiesta di quest'ultima, la qualità di «*cliente professionale*».

Si tratta di un accertamento decisivo, giacché il servizio di gestione di portafoglio sottoscritto dalla società potava essere prestato solo a favore di clientela professionale, sicché se si dovesse riconoscere che la ricorrente non soddisfaceva i requisiti per accedere a tale qualificazione, la non adeguatezza dell'investimento,



e prima ancora il comportamento non diligente dell'intermediario, ne discenderebbero *per tabulas*.

2. Ebbene, ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari vigente *ratione temporis*, in tanto l'intermediario poteva attribuire a un cliente, che pure ne avesse fatto richiesta, la qualifica di “*cliente professionale*” solo ove egli avesse soddisfatto almeno due dei tre seguenti requisiti: (i) avesse lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponeva la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti; (ii) che il suo portafoglio fosse di valore superiore a € 500.000,00; (iii) che la frequenza media delle operazioni di investimento fosse stata pari a dieci a trimestre per i quattrotrimestri precedenti la richiesta.

Come il Collegio ha già avuto modo di osservare in precedenti occasioni, l'intermediario ha l'obbligo di procedere ad una puntuale verifica dell'esistenza del possesso di almeno due dei requisiti suddetti, dovendo in caso contrario respingere la richiesta del cliente. Ebbene, nel caso di specie, il resistente non ha offerto alcuna prova di aver effettuato la verifica in questione, né ha dimostrato che alla data della conclusione dell'investimento controverso – che si ribadisce pacificamente riservato ai soli clienti professionali – la società soddisfaceva i requisiti necessari per poter essere classificata come tale.

3. Dal momento che non è stato dimostrato dal resistente – su cui incombeva il relativo onere – che la società possedeva i requisiti per essere classificata come cliente professionale su richiesta, ed essendo d'altra parte pacifico che la ricorrente non rientrava neppure tra i clienti professionali di diritto (perché altrimenti l'intermediario avrebbe dovuto informarla preventivamente di tale circostanza: ma agli atti non risulta alcuna documentazione in tal senso), si deve concludere che il servizio di investimento non è stato correttamente prestato, giacché la gestione di portafoglio oggetto del contendere non poteva essere sottoscritta da un cliente privo di tale qualifica.

Accertato l'inadempimento dell'intermediario, il quale è pacificamente dotato di rilevanza causale, il risarcimento deve essere liquidato in misura pari alla perdita sofferta dalla società per effetto dell'investimento contestato, e pertanto in € 22.347,57, a cui deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 960,95. Nulla può essere, invece, riconosciuto a titolo di perdita di *chance*, dal momento che la ricorrente non ha offerto alcuna prova realistica che se non avesse



investito nella gestione di portafoglio oggetto del contendere avrebbe allocato il proprio capitale nel prodotto alternativo indicato, che oltretutto non era neppure tra quelli che venivano collocati dal resistente. Parimenti, nulla può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di spese legali, non essendovi obbligo in tal senso dinanzi a quest'Arbitro e stante, altresì, il disposto di cui all'art. 4 del Regolamento ACF.

### **PQM**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla società ricorrente la somma complessiva di € 23.308,52 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

**Il Presidente**

Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi